COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2021
COM(2021) 341 final

2021/0167 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

{SWD(2021) 163 final}

2021/0167 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Germania che si è andato a sommare alle sfide già esistenti prima della pandemia. A fronte di un prodotto interno lordo pro capite (PIL pro capite) pari al 133 % della media UE nel 2019, il PIL reale della Germania è diminuito secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione del 4,9 % nel 2020 e complessivamente dell'1,7 % nel periodo 2020-2021. Sebbene l'economia si stia riprendendo in maniera relativamente rapida, gli aspetti di più lunga data che incidono sulla performance economica a medio termine comprendono in particolare uno squilibrio tra risparmi e investimenti nel contesto del quale gli investimenti privati e pubblici registrano un ritardo rispetto al fabbisogno di investimenti, così come un uso subottimale del potenziale del mercato del lavoro di gruppi inattivi o sottorappresentati.

(2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte alla Germania nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare nel 2020 quanto segue: di alleviare le conseguenze immediate della COVID-19, di affrontare in maniera efficace la pandemia e di mobilitare risorse adeguate per l'assistenza sanitaria. Più in generale, alla Germania è stato consigliato di aumentare gli investimenti pubblici e privati, concentrandosi sugli investimenti per la transizione verde e digitale con un'attenzione particolare ai trasporti, a un sistema energetico pulito, efficiente e integrato, alla digitalizzazione, all'istruzione, agli alloggi nonché alla ricerca e sviluppo. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di migliorare la digitalizzazione dei servizi pubblici e delle piccole e medie imprese (PMI), di ridurre gli oneri normativi e amministrativi così come di rafforzare la concorrenza nei servizi alle imprese e nelle professioni regolamentate. Il Consiglio ha altresì invitato la

[1] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

Germania a: spostare l'imposizione fiscale dal lavoro; ridurre i disincentivi a lavorare più ore, compresa l'elevata tassazione dei redditi da lavoro, in particolare per i lavoratori con un salario basso e i percettori di reddito secondario; salvaguardare la sostenibilità a lungo termine del suo sistema pensionistico; sostenere una maggiore crescita dei salari e migliorare i risultati scolastici e i livelli di competenze dei gruppi svantaggiati. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione ritiene che la raccomandazione sull'adozione di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa sia stata pienamente attuata.

(3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per la Germania[2] a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che la Germania presenta squilibri macroeconomici con ripercussioni transfrontaliere, in particolare che persiste l'elevato livello dell'avanzo delle partite correnti in ragione del modesto livello di investimenti rispetto ai risparmi.

(4) [Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro[4] il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella sua raccomandazione il Consiglio raccomandava altresì di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, di garantire la stabilità macrofinanziaria nonché di completare l'UEM e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.] [Se la raccomandazione del Consiglio non è adottata entro la data di adozione della decisione di esecuzione, sopprimere il considerando.]

(5) Il 28 aprile 2021, in esito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi, la Germania ha presentato alla Commissione il suo piano nazionale per la ripresa e la resilienza (nel seguito "il piano") a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (nel seguito "il regolamento"). La titolarità nazionale dei piani è alla base della loro efficace attuazione nonché del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.

(6) I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento

---

[2] SWD(2021) 401 final

[3] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

[4] In attesa dell'adozione definitiva da parte del Consiglio, previa approvazione del Consiglio europeo. Il testo concordato dall'Eurogruppo il 16 dicembre 2020 è disponibile all'indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14356-2020-INIT/it/pdf

(UE) 2020/2094 del Consiglio[5] al fine di sostenere la ripresa nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento.

(7) L'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato di investimenti e riforme in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea di tali riforme e investimenti e l'attuazione di progetti transfrontalieri, le riforme e gli investimenti si rafforzeranno reciprocamente generando ricadute positive nell'intera Unione. Di conseguenza circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e la creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute positive da altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

(8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, sezione 2.1, del regolamento, il piano rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

(9) Il piano fornisce una risposta globale alla situazione economica e sociale, seguendo un approccio olistico al conseguimento della ripresa e migliorando al contempo la resilienza socio-economica. Le 40 misure incluse nel piano costituiscono una combinazione equilibrata di riforme e investimenti nel campo economico, industriale, digitale, ambientale, sociale e sanitario.

(10) Il piano affronta in modo bilanciato tutti e i sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento. Si rileva una marcata attenzione alla transizione verde, con misure relative alla protezione del clima che ammontano ad almeno il 42 % della dotazione, comprese misure chiave in materia di mobilità e alloggi. Nel campo digitale il piano è addirittura più ambizioso, raggiungendo almeno il 52 % della dotazione e spaziando tra industria, istruzione, politica sociale, assistenza sanitaria e pubblica amministrazione. Gli investimenti e le riforme affrontano le strozzature amministrative per facilitare gli investimenti e promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, apportando allo stesso tempo benefici anche alle PMI. La coesione sociale è promossa attraverso varie misure destinate a modernizzare la pubblica amministrazione e sostenere i gruppi svantaggiati, fissare un massimale per i contributi previdenziali e rafforzare l'istruzione e le competenze, in particolare sostenendo la digitalizzazione dell'istruzione. Il piano è fortemente orientato sulla promozione degli investimenti e l'eliminazione delle strozzature che li scoraggiano, così da aiutare le autorità locali ad affrontare le sfide infrastrutturali e contribuire in tal modo alla coesione territoriale. Le riforme e gli investimenti nel settore della pubblica amministrazione destinati a rafforzare il sistema sanitario contribuiscono ad aumentare la resilienza, così come fanno le misure volte a digitalizzare e modernizzare i servizi pubblici e a ridurre gli ostacoli agli investimenti. Diverse misure relative alle competenze vanno a beneficio della prossima generazione.

[5] Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

(11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, sezione 2.2, del regolamento, il piano è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace (rating A) tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi i relativi aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte alla Germania, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

(12) Il piano comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Germania nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e 2020.

(13) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientranti nell'ambito di applicazione del piano della Germania, nonostante il fatto che in generale questo Stato membro abbia risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale.

(14) L'attuazione del piano risponderà a varie raccomandazioni specifiche per paese relative all'aumento degli investimenti e alla riduzione degli oneri amministrativi, poiché il piano si prefigge di ridurre drasticamente le strozzature e di aumentare gli investimenti. In particolare l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto a livello federale e di *Länder* per un'amministrazione efficiente e favorevole ai cittadini e alle imprese, il sostegno alle autorità locali attraverso il *PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH* ("*Partnerschaft Deutschland*") nell'attuazione efficace del finanziamento degli investimenti così come le misure legislative adottate per accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione rafforzeranno gli investimenti pubblici e promuoveranno quelli privati. Inoltre gli investimenti aumenteranno, riflettendo gli impegni del piano a sostegno della decarbonizzazione e delle soluzioni basate sull'idrogeno con particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile, nonché attraverso misure nel campo della mobilità sostenibile, compresi i veicoli a emissioni zero e le stazioni di ricarica, della ricerca e sviluppo, così come della digitalizzazione dell'economia (comprese le PMI), dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e della pubblica amministrazione.

(15) L'attuazione del piano contribuirà altresì a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese relative a istruzione, partecipazione al mercato del lavoro, tassazione del lavoro e politica sociale, tramite il potenziamento della digitalizzazione dell'istruzione, il sostegno agli studenti svantaggiati, la maggiore offerta di servizi per l'infanzia, la maggiore trasparenza delle pensioni e il freno all'aumento del cuneo fiscale.

(16) Affrontando le summenzionate sfide, il piano contribuirà anche a correggere gli squilibri[6] che la Germania sta registrando, in particolare per quanto riguarda il

[6] Squilibri macroeconomici oggetto delle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e 2020.

persistere, con ripercussioni transfrontaliere, dell'elevato livello dell'avanzo delle partite correnti in ragione del modesto livello di investimenti rispetto ai risparmi.

(17) Il piano costituisce una solida base per ulteriori sforzi di riforma e di investimento nei prossimi anni, per affrontare ulteriori sfide strutturali.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

(18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, sezione 2.3, del regolamento, il piano è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Germania, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

(19) Le simulazioni dei servizi della Commissione mostrano che il piano è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Germania in misura compresa tra lo 0,4 % e lo 0,7 % entro il 2026[7]. Il piano promuoverà la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, grazie a un contributo importante da parte degli investimenti a favore della transizione climatica e digitale, dell'innovazione, della decarbonizzazione dell'economia, compresi i trasporti e l'industria, e della digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici. Le misure diffonderanno l'uso di veicoli a emissioni zero, aumenteranno la disponibilità di tecnologie basate sull'idrogeno e la dotazione di alloggi più rispettosi del clima e più efficienti sotto il profilo energetico. Ci si aspetta anche che facilitino gli investimenti da parte delle imprese, comprese le PMI. Dato che l'istruzione e le competenze vengono migliorate attraverso le misure destinate a potenziare le metodologie didattiche e i materiali per l'apprendimento così come a fornire un sostegno specifico, ci si aspetta che la produttività, la resilienza e l'inclusione ne beneficino.

(20) Il piano affronta le vulnerabilità sociali e promuove la coesione sociale attraverso una serie di misure, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Le famiglie con figli beneficeranno delle misure incluse nel piano, quali la creazione di altri 90 000 posti nelle strutture di assistenza all'infanzia, misura che giunge tempestiva considerando la carenza di disponibilità. Il sostegno didattico aggiuntivo agli alunni che sono rimasti indietro a causa della pandemia mira a raggiungere un quarto del totale degli alunni. Al fine di sostenere il sistema dell'apprendistato, negativamente colpito dalla pandemia, il piano comprende incentivi finanziari per le imprese affinché tengano e assumano apprendisti e contribuisce quindi a soddisfare la garanzia per i giovani[8]. Con la misura di "garanzia sociale 2021" il piano contribuisce a prevenire l'aumento dei costi non salariali del lavoro, che registrano un livello elevato in Germania, fissando per i contributi previdenziali un

[7] Tali simulazioni riflettono l'impatto complessivo del Next Generation EU (NGEU), che comprende anche finanziamenti per ReactEU, e l'aumento dei finanziamenti per Orizzonte, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta (JTF), lo sviluppo rurale e RescEU. La simulazione non comprende il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale.

[8] Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, 2020/C 372/01.

massimo del 40 %. Il piano contiene inoltre l'impegno a sviluppare un portale digitale delle pensioni che dovrebbe sostenere i cittadini nella loro pianificazione pensionistica, fornendo un riepilogo delle loro prestazioni individuali. Il piano comprende altresì misure destinate a migliorare il funzionamento del sistema sanitario che andranno a vantaggio dell'intera società.

Non arrecare un danno significativo

(21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, sezione 2.4, del regolamento, il piano è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] (principio "non arrecare un danno significativo"). Il piano della Germania valuta la conformità rispetto al principio "non arrecare un danno significativo". La valutazione è stata svolta in conformità con la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01). Ha per oggetto i sei obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ossia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L'impatto ambientale è valutato a livello di misura, ossia viene effettuata una valutazione individuale per ogni riforma o investimento.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, sezione 2.5, del regolamento, il piano prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari ad almeno il 42 % della dotazione totale del piano, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VI del regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento, il piano è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2030.

(23) Il piano è fortemente incentrato sul pilastro della transizione verde. Al fine di sostenere gli obiettivi climatici in settori quali la transizione energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il piano prevede una vasta gamma di misure che possono essere raggruppate in tre ambiti principali di intervento. Innanzitutto, il piano comprende una serie di azioni imperniate sullo sviluppo di un'economia dell'idrogeno efficiente nell'industria e nell'economia in generale, con particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile. In secondo luogo, viene compiuto uno sforzo considerevole per accelerare gli investimenti nella mobilità rispettosa del clima, al fine di affrontare le sfide della Germania relative ai trasporti sostenibili. Infine il piano contiene una serie di misure destinate ad aumentare le costruzioni e le ristrutturazioni rispettose del clima, dedicando un'attenzione particolare al rinnovo sul piano dell'efficienza energetica.

[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(24) Tali misure contribuiscono direttamente alla transizione verde, in particolare alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre contribuiscono indirettamente agli altri obiettivi della transizione verde, in particolare promuovendo la circolarità e riducendo le emissioni di inquinanti atmosferici, e sono allineate con il piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) 2021-2030 e il piano tedesco di azione per il clima 2050. Il piano non contiene misure finalizzate alla biodiversità, ma contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici le misure previste possono portare beneficio anche alla conservazione della biodiversità, dato che i cambiamenti climatici costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità. La Germania ha svolto una valutazione sistematica alla luce del principio "non arrecare un danno significativo" secondo la quale nessuna delle misure proposte genera un danno per la biodiversità.

Contributo alla transizione digitale

(25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, sezione 2.6, del regolamento, il piano prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari ad almeno il 52 % della dotazione totale del piano, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VII del regolamento.

(26) Con una quota significativa della dotazione totale e il rilievo dato agli aspetti digitali nella maggior parte delle sue componenti, il piano della Germania pone un forte accento sulla transizione digitale e sulle sfide che ne conseguono in tutti i settori.

(27) Il piano affronta la trasformazione digitale dei servizi pubblici (compresi i servizi sanitari) e delle imprese, due aspetti rispetto ai quali i risultati della Germania sono attualmente sotto la media UE. Il piano comprende un'intera componente dedicata alla modernizzazione della pubblica amministrazione tramite la digitalizzazione accelerata e la promozione dell'interoperabilità. Inoltre, all'interno di una componente dedicata alla salute, due misure mirano ad accelerare la trasformazione digitale rispettivamente dei servizi sanitari pubblici e degli ospedali. Per quanto concerne le imprese, sono previsti investimenti a sostegno della transizione digitale e verde del settore automobilistico.

(28) Il piano comprende altresì misure importanti che riguardano il capitale umano e gli investimenti nelle tecnologie digitali avanzate, con una componente sulla digitalizzazione dell'istruzione e un'altra che comprende contributi a due iniziative europee su larga scala concernenti la microelettronica e le tecnologie cloud ed edge di prossima generazione.

Impatto duraturo

(29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, sezione 2.7, del regolamento, il piano è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Germania.

(30) Il piano contiene riforme della pubblica amministrazione che mirano a farne progredire la digitalizzazione, a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e ad accelerare ulteriormente la pianificazione e l'approvazione dei progetti di investimento pubblico. Tali misure faranno smaltire i ritardi negli investimenti pubblici e renderanno il contesto imprenditoriale più favorevole agli investimenti nel lungo termine, assicurando la qualità delle infrastrutture pubbliche e l'efficienza dei

servizi pubblici digitali nonché consentendo effetti duraturi di aumento della produttività.

(31) Il piano consiste in un insieme di misure a favore dell'uso di energia a zero emissioni di carbonio con particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile, alla mobilità e agli alloggi a basse emissioni; della digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e delle imprese; nonché della promozione di un accesso migliore alle competenze per i giovani vulnerabili. Affrontando tali sfide dovrebbe essere possibile una crescita sostenibile e inclusiva. Inoltre le misure avranno un effetto favorevole duraturo sul capitale umano e sull'efficienza delle risorse. L'impatto duraturo del piano può essere rafforzato anche attraverso le sinergie tra il piano stesso e altri programmi, compresi i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in maniera sostanziale le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

(32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, sezione 2.8, del regolamento, le modalità proposte nel piano al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).

(33) L'organo di coordinamento presso il ministero federale delle Finanze e i ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione efficace del piano. Le diverse modalità predisposte per definire, negoziare e assicurare l'attuazione efficiente e regolare del piano sono credibili in termini di mandato giuridico e di capacità amministrativa. I traguardi e gli obiettivi del piano costituiscono un sistema adeguato per monitorarne l'attuazione. I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici e gli indicatori relativi a tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione. I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le competenze descritti dalle autorità tedesche risultano sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione all'atto del completamento dei traguardi e degli obiettivi.

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto in linea con l'articolo 34 del regolamento. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi piani.

Costi

(35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, sezione 2.9, del regolamento, la giustificazione fornita nel piano in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(36) Le stime dei costi e il documento giustificativo forniti mostrano diversi gradi di dettaglio e approfondimento dei calcoli. Secondo le informazioni fornite, non vi sono indicazioni che potrebbero minare la ragionevolezza o la plausibilità dei costi. Tuttavia il livello di garanzia avrebbe potuto essere aumentato fornendo stime più dettagliate per talune misure. Infine, il costo totale stimato del piano è in linea con il principio

dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso.

Tutela degli interessi finanziari

(37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, sezione 2.10, del regolamento, le modalità proposte nel piano sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'UE, anche per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, nonché per proteggere le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(38) Il sistema di controllo interno descritto nel piano della Germania si basa in maniera marcata sui processi e sulle strutture nazionali esistenti per le attività di audit, con conseguente adeguata responsabilizzazione e capacità amministrativa. Con l'unità di coordinamento presso il ministero delle Finanze, le unità di controllo interno presso ogni ministero e la Corte dei conti nazionale, gli attori coinvolti sono individuati in maniera chiara unitamente ai loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Gli attori operano in modo indipendente e la separazione delle funzioni pertinenti risulta rispettata, rendendo solidi e adeguati i sistemi di controllo.

(39) Le leggi e i regolamenti nazionali sono considerati efficienti per prevenire, individuare e correggere irregolarità quali la frode, la corruzione o i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ciò vale anche per le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri programmi dell'Unione. Il quadro normativo e gli organismi pubblici di attuazione sono adeguatamente descritti e gli attori responsabili dei controlli dispongono dei poteri giuridici e della capacità amministrativa per esercitare i loro ruoli e compiti. La Germania ha indicato che sarà istituito un sistema informatico integrato per l'adeguata raccolta, conservazione e comunicazione dei dati necessari per l'attuazione del suo piano. La Germania ha avviato un processo di controllo del proprio sistema informatico da parte della Corte dei conti (*Bundesrechnungshof*) al fine di individuare eventuali carenze e rispondere senza indugio alle raccomandazioni della relazione di audit, nonché per assicurare la completa registrazione di tutti i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, anche mediante un sistema transitorio. La Germania si è impegnata a dare l'accesso a tali dati.

Coerenza del piano

(40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento, il piano prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

(41) Il piano tedesco presenta una narrazione coerente la cui attenzione strategica si concentra sulla transizione verde e su quella digitale. All'interno di ciascuna componente, le riforme e gli investimenti sono mirati al conseguimento di obiettivi coerenti e i loro risultati attesi si rafforzano vicendevolmente. Le azioni pianificate sono coerenti e complementari anche tra le componenti, con riforme strutturali che

accompagnano gli investimenti pianificati per rafforzarne l'impatto. Si registra coerenza e complementarità intrinseca anche tra le misure di componenti diverse. Per promuovere una più ampia coerenza tra strumenti, in particolare con i fondi della politica di coesione europea, è incoraggiata un'assegnazione territoriale equilibrata delle risorse.

Uguaglianza

(42) Le questioni concernenti l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti sono affrontate nel piano attraverso molteplici componenti. Tra le misure particolarmente rilevanti figurano il miglioramento della disponibilità di istruzione e cura di qualità per la prima infanzia, che promuove tanto l'uguaglianza di genere quanto la riduzione degli svantaggi socio-economici. Il sostegno agli apprendistati e l'aiuto agli studenti svantaggiati nell'apprendimento in ragione della COVID-19 apporteranno benefici in misura più che proporzionale ai giovani provenienti da contesti vulnerabili, compresi quelli migratori.

Autovalutazione della sicurezza

(43) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto la Germania non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

(44) Una caratteristica centrale del piano tedesco è l'inclusione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) pianificati nei settori dell'idrogeno (1 500 000 000 EUR), della microelettronica (1 500 000 000 EUR) e delle tecnologie cloud ed edge di prossima generazione (750 000 000 EUR). Tali progetti multinazionali sono stati avviati congiuntamente ad altri paesi.

Processo di consultazione

(45) Secondo la sintesi del processo di consultazione fornita dalla Germania, i portatori di interessi sono stati consultati nella fase di preparazione del piano e i loro pareri sono stati debitamente considerati. Nell'ambito delle loro competenze, i *Länder* sono stati coinvolti sin dall'inizio e in numerose fasi dell'elaborazione del piano. Le loro posizioni, in particolare per quanto concerne la struttura di governance durante la fase di attuazione, si riflettono nel piano. Il parlamento federale è stato regolarmente informato in merito al contenuto del piano. I punti di vista delle parti sociali e delle organizzazioni ambientali si riflettono particolarmente nella selezione delle misure del piano. In esito alla consultazione, parte delle riforme e degli investimenti inizialmente previsti è stata adattata o rimossa dal piano. Sono stati consultati anche gli attori sociali, i rappresentanti dell'industria e delle imprese, la società civile e il comitato nazionale per la produttività. Per i progetti transfrontalieri del piano, la Germania ha lavorato a stretto contatto con gli altri Stati membri che partecipano a tali progetti.

(46) Anche durante la fase di attuazione del piano si svolgerà un processo continuo di coordinamento con i *Länder*, anche a livello di comuni. Su richiesta dei *Länder*, la struttura di governance prevede periodiche riunioni di coordinamento tra i *Länder* e i ministeri federali competenti per le riforme e gli investimenti che incidono direttamente sulle responsabilità dei *Länder* in un contesto federale. I *Länder* dovrebbero inoltre essere strettamente e tempestivamente coinvolti nelle comunicazioni relative ai progressi nell'attuazione. Per garantire la titolarità da parte degli attori pertinenti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i

portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante tutta l'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal piano.

Valutazione positiva

(47) A seguito della valutazione positiva del piano della Germania effettuata dalla Commissione, giunta alla conclusione che il piano risponde in maniera soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V del regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del piano, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del piano sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

(48) Il costo totale stimato del piano della Germania è pari a 26 518 833 613 EUR[10], importo superiore al contributo finanziario massimo. Poiché il piano risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del piano è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Germania, il contributo finanziario assegnato al piano della Germania dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Germania, a norma dell'articolo 11 del regolamento.

(49) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Germania deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, per la Germania dovrebbe essere messo a disposizione ora un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato.

(50) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio[11]. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Germania, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano.

(51) La Germania ha chiesto un prefinanziamento pari a 2 250 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione della Germania subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

(52) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di altri programmi dell'Unione diversi dal regolamento o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

---

[10] La Germania ha presentato due stime dei costi. Il valore lordo del piano, pari a 27 949 882 000 EUR, comprende l'IVA per alcune misure, mentre un valore netto di almeno 26 518 833 613 EUR non comprende l'IVA.

[11] GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal piano per la ripresa e la resilienza, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Germania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 25 613 478 442 EUR[12]. È disponibile un importo di 16 291 323 631 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per la Germania un importo a quello pari o superiore, è disponibile un ulteriore importo di 9 322 154 811 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

2. La Commissione mette a disposizione della Germania il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 2 250 000 000 EUR. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.

4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Germania ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026.

[12] Importo corrispondente alla dotazione finanziaria dopo detrazione della quota proporzionale della Germania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente